



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA

(approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 12/05/2022)



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Città Metropolitana di Firenze

Art. 1 Ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 25, comma 2, del vigente Statuto del Comune di Borgo San Lorenzo, con il presente regolamento la Giunta comunale disciplina lo svolgimento delle proprie sedute in modalità telematica.

Art. 2 Definizione

1. Ai fini del presente regolamento per "*sedute in modalità telematica*" si intendono le sedute in cui tutti, o parte, dei componenti della Giunta ed il Segretario comunale verbalizzante vi partecipano mediante l'uso di strumenti di comunicazione telematica.

Art. 3 Convocazione

1. Il Sindaco, che presiede la Giunta, nella convocazione comunica lo svolgimento della seduta in modalità telematica, con tutte le indicazioni operative utili per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza. Prima dello svolgimento della seduta, con la trasmissione a mezzo di posta elettronica, vengono messi a disposizione dei componenti l'ordine del giorno, le proposte di deliberazione, i relativi allegati e gli altri eventuali documenti collegati alle proposte.

Art. 4 Requisiti tecnici

1. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento e l'interazione simultanea moderata fra tutti i partecipanti.

2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- e) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- f) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta;
- g) la sicurezza dei dati e delle informazioni.

3. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente che partecipa da remoto deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

3. Ciascun Assessore od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma telematica e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Modalità di svolgimento delle sedute

1. La partecipazione alle sedute in modalità telematica avviene utilizzando strumenti che consentano il riconoscimento della persona e che garantiscano al partecipante da remoto la piena e integrale conoscenza di quanto avviene e l'effettiva partecipazione alla trattazione e alla votazione. Tale collegamento è caratterizzato in modo tale che il Sindaco che presiede la Giunta ed il Segretario comunale, o chi ne fa le veci, possano identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti e che il Sindaco, o chi ne fa le veci, possa regolare l'andamento dello svolgimento della seduta, verificare la presenza del numero legale, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

2. Durante lo svolgimento della seduta in modalità telematica deve essere assicurata a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti all'ordine del giorno;
- b) intervento nella discussione;
- c) votazione.

3. Al fine di condividere gli atti ed i documenti relativi all'ordine del giorno della seduta è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica.

4. Il collegamento telematico dovrà consentire a ciascun partecipante di constatare appieno quanto accade nel corso della seduta. Disfunzioni temporanee del collegamento che impediscono il corretto svolgimento dei lavori possono determinare la sospensione della seduta.

5. La presenza alla seduta è accertata con il collegamento telematico, in modalità attiva e contemporanea di video e audio. L'assenza del collegamento del solo audio, solo video od entrambi, determina l'assenza del partecipante indipendentemente dalle motivazioni di tale assenza.

6. Durante lo svolgimento delle sedute in modalità telematica non è consentito l'accesso al collegamento a soggetti terzi che non siano stati espressamente invitati a partecipare.

7. Le sedute che avvengono mediante l'uso di una piattaforma telematica di cui l'Amministrazione comunale ha acquisito la disponibilità tramite licenza, si intendono svolte presso la sede comunale.

Art. 7 Deliberazioni delle sedute in modalità telematica

1. La Giunta in modalità telematica può deliberare su tutte le materie di propria competenza.

Art. 8 Votazioni

1. Nelle sedute che si svolgono in modalità telematica la votazione palese è sempre espressa per appello nominale.

Art. 9 Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti della Giunta, il Segretario comunale e gli altri soggetti eventualmente invitati a parteciparvi.

2. Colui che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 10 Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione.